COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(90) 533 def.- SYN 280 e 281

Bruxelles, 31 ottobre 1990

Modifica della proposta di

SYN 280

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza

Modifica della proposta di

SYN 281

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori temporanei

(presentate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE)

EXPOSE DES MOTIFS

OBJET: proposition de directive du Conseil relative à certaines relations de travail en ce qui concerne les distorsions de concurrence et proposition de directive du Conseil complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs temporaires.

Suite à l'avis du Parlement en première lecture, le 24 octobre 1990, la Commission présente au Conseil, en vertu de l'article 149, paragraphe 3 du traité CEE, des propositions modifiées de directive.

Dans sa proposition modifiée relative à certaines relations de travail en ce qui concerne les distorsions de concurrence, la Commission a tenu compte dans un considérant du souhait du Parlement de permettre aux Etats membres de prendre au titre de leur politique sociale des mesures horizontales améliorant la protection des travailleurs. En plus les articles 1.3. et 4 ont été précisés. Par contre la Commission n'a notamment pas pu reprendre le souhait du Parlement d'étendre le champ d'application de la directive aux travailleurs 'atypiques' (définis selon certains critères) et de permettre un seuil de 13 heures (au lieu de 8 heures) en dessous duquel les travailleurs ne sont pas couverts par l'assurance-chômage et la pension.

Un certain nombre d'amendements n'est pas accepté par la Commission, parce qu'ils portent, à son avis, sur de dispositions contenues dans la proposition de directive basée sur l'article 100.

En ce qui concerne la proposition de directive du Conseil complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs temporaires la Commission a notamment accepté des amendements soulignant la non-justification d'une différence de traitement entre les travailleurs temporaires et les autres travailleurs en matière de santé et de sécurité et un nouvel article 6 concernant la formation. Par contre elle n'a pas pu retenir l'extension du champ d'application de la directive à tous les travailleurs 'atypiques' ni la suppression de la partie de l'ancien article 6 qui porte sur l'interdiction (sauf cas exceptionnels) du recours aux travailleurs temporaires pour les travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale portant sur une longue durée.

Pour les deux propositions de directive la Commission a accepté les amendements concernant la présentation périodique des rapports sur la mise en oeuvre des directives.

Modifica della proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

3

RELATIVA A DETERMINATI RAPPORTI DI LAVORO PER QUANTO RIGUARDA LE DISTORSIONI DI CONCORRENZA (1)

SYN 28

Presentata dalla Commission in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE.
(1) GU no C 224 del 8.9.1990, p. 6

Proposta iniziale della Commissione	Proposta modificata
	Nuovo Titolo
Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati rapporti di lavora per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza.	Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati contratti e rapporti di lavoro che comportano distorsioni di concorrenza.
	Considerando 1
considerando che è necessario adottare le misure volte ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scadrà il 31 dicembre 1992 e che il completamento del mercato interno impone tra l'altro l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza promuovendo nel contempo la coesione economica e sociale della Comunità;	considerando che a norma dell'articolo 8A è necessario adottare le misure volte ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scadrà il 31 dicembre 1992 e che il completamento del mercato interno impone tra l'altro l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza promuovendo nel contempo la coesione economica e sociale della Comunità;
	Nuovo Considerando 2
	considerando che lo stesso articolo fissa come obiettivo l'attuazione di uno spazio senza frontiere nel quale venga assicurata la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;
	Vecchio considerando 2 diventato considerando 3 invariato
	Nuovo considerando 4
	considerando che l'articolo 88 del Trattato offre alla Commissione la possibilità di avanzare proposte che definiscono gli orientamenti e le condizione necessarie alla realizzazione del mercato interno onde assicurare un progresso equilibrato in tutti i settori interessati;
	Nuovo considerando 5
	considerando altresì che l'articolo 100A permette al Consiglio di adottare a maggioranza qualificata misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative aventi come scopo l'istituzione e il funzionamento del mercato interno;

Proposta iniziale della Commissione	Proposta modificata
	Vecchio considerando 3 diventato considerando 6 invariato
	Vecchio considerando 4 diventato considerando 7
considerando che tale situazione accresce i rischi di distorsioni di concorrenza risultanti da alcune disparità di trattamento tra le imprese degli Stati membri;	considerando che tale situazione accresce le distorsioni di concorrenza risultanti da alcune disparità di trattamento tra le imprese degli Stati membri;
	Vecchio considerando 5 diventato considerando 8
	Vecchio considerando 6 diventato nuovo considerando 9
considerando che può risultarne turbata la libera circolazione dei lavoratori;	considerando che ne risulta turbata la libera circolazione dei lavoratori;
	Nuovo considerando 10
	considerando che gli Stati membre devono associare le parti sociali alla realizzazione degli obiettivi contemplati dalla presente direttiva;
	Vecchio considerando 7 diventato considerando 11 invariato
	Vecchio considerando 8 diventato nuovo considerando 12
Considerando che la determinazione delle retribuzioni è di competenza degli Stati membri e che è opportuno rispettare l'autonomia negoziale delle parti sociali;	Considerando che, fatte salve le disposizioni di legge o dei contratti collettivi, l'importo delle retribuzioni è soggetto agli accordi tra le parti contrattuali;
	Nuovo considerando 13
	Considerando che lo sviluppo del lavoro precario è un dato fondamentale dell'ultimo decennio;
	Vecchio considerando 9 diventito considerando 14 invariato
	Vecchio considerando 10 diventato considerando 15 invariato
	Nuovo considerando 16
	Considerando che esistono rilevanti divergenze tra gli statuti dei vari paesi e che conviene ridurre tali divergenze che possono avere una diretta incidenza sul funzionamento del mercato;
	Vecchio considerando 11 diventato considerando 17 invariato
	Vecchio considerando 12 diventato considerando 18 invariato

Proposta iniziale della Commissione	Proposta modificata
	Nuovo considerando 19
	Considerando che la presente direttiva, basata sull'articolo 100A, ha come obiettivo la riduzione delle distorsioni di concorrenza fra le imprese, a seconda che esse facciano appello, più o meno estensivamente, a tipi particolari di occupazione, distorsioni che sono regolate in modo diverso a seconda degli Stati membri; che essa non incide sulla facoltà da parti degli Stati membri di adottare, a seconda della loro politica sociale provvedimenti orizzontali per migliorare la protezione dei lavoratori.
	Articolo 1
	Nuovo paragrafo 3
3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai lavoratori dipendenti la cui durata di lavoro settimanale è inferiore in media a 8 ore.	3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai lavoratori salariati la cui durata di lavoro settimanale è inferiore in media a 8 ore. Questa durata è calcolata in base alla durata prevedibile del lavoro o, a posteriori, prendendo in considerazione tutti i periodi lavorati nel corso degli ultimi 6 mesi.
	Articolo 2 invariato
	Articolo 3 invariato
	Articolo 4
	Nuovo paragrafo 4a
	Per quanto concerne il lavoro temporaneo gli Stati Membri adottano le misure necessarie:
a) affinchè le legislazioni nazionali prevedano un limite al rinnovo dei rapporti di lavoro temporaneo per un posto di lavoro determinato di una durata inferiore o uguale a 12 mesi, di modo che il totale dei periodi di lavoro no superi 36 mesi;	a) affinchè la costituzione di un rapporto di lavoro temporaneo non sia destinato a sostituire un posto di lavoro esistente con carattere permanente;
b) affinchè siano previste modalità di indennizzo eque in caso di interruzione ingiustificata del rapporto di lavoro prima del termine stabilito.	I paragrafi a) e b) della versione precedente diventano paragrafi b) e c) e rimangono invariati.
	Articolo 5 invariato
	Articolo 6 invariato

Proposta iniziale della Commissione	Proposta modificata
	Nuovo Articolo 7
	Entro due anni dalla scadenza del periodo previsto all'articolo 6, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di elaborare una relazione, da sottoporre al Consiglio e al Parlamento Europeo, sull'attuazione della presente direttiva.
	Nuovo Articolo 8
	La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva tenendo conto degli articoli 6 e 7.
	Articolo 7 diventato Articolo 9 - invariato.

Modifica della proposta di

6 Di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

CHE COMPLETA LE MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI TEMPORANEI (1)

SYN 281

Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE.

(1) GU n. C 224 del 8.9.1990, P. 8.

Proposta iniziale della Commissione	Proposta modificata
considerando che il ricorso a forme di lavoro quali il lavoro temporaneo è aumentato considerevolmente;	considerando che il ricorso al lavoro temporaneo è aumentato considerevolmente questi ultimi anni e che aumenterà ancora;
considerando che occorre prestare un'attenzione particolare affinchè detti lavoratori ricevano una formazione appropriata rispetto ai rischi professionali propri all'impresa in questione;	(inserito come penultimo considerando)
considerando che in seguito alle ricerche effettuate risulta che, in generale, i lavoratori temporanei sono esposti al rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali in misura maggiore rispetto agli altri lavoratori dipendenti;	considerando tuttavia che i lavoratori temporanei corrono maggiori rischi degli altri lavoratori, come dimostrano le statistiche riguardanti gli infortuni sul lavori e le malattie professionali;
	Nuovo considerando 6
	considerando che tali rischi supplementari sono connessi in gran parte con il carattere temporaneo del rapporto di lavoro e con i particolari modi di inserimento nell'impresa che ne derivano;
	Nuovo considerando 9
	considerando quindi che la particolarità di tali rischi rende necessaria une normativa particolare;
(Vecchio considerando 4)	Nuovo considerando 11
	considerando che occorre prestare un'attenzione particolare affinchè detti lavoratori ricevano une formazione appropriata rispetto ai rischi professionali propri all'impresa in questione;
	L'ultimo considerando è invariato.
	Il primo articolo è invariato.

Proposta iniziale della Commissione	Proposta modificata
	Articolo 2
	Primo paragrafo invariato
	Paragrafo 2 (nuovo)
	L'esistenza di un contratto o di un rapporto di lavoro temporaneo non può giustificare una differenza di trattamento nelle condizioni di lavoro relative al contenuto e alla durezza del lavoro, alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute, all'accesso alle attrezzature individuali di protezione, allo svolgimento e all'ambiente di lavoro incluse le modalità di fissazione degli orari di lavoro.
	Paragrafo 3 invariato
	Articolo 4 invariato
Articolo 5	Articolo 5
Gli Stati membri vigilano affinchè, prima di svolgere un'attività che richiede qualifiche o attitudini professionali particolari oppure una sorveglianza medica particolare, il lavoratore temporaneo venga informato dall'impresa utilizzatriche sui rischi che corre e riceva, se del caso, una formazione adequata.	Gli Stati membri vigilano affinchè, prima di svolgere un'attività che richiede qualifiche o attitudini professionali particolari oppure una sorveglianza medica particolare, il lavoratore temporaneo venga informato dall'impresa dei rischi che corre.
	Nuovo Articolo 6
	Nei casi di cui all'articolo precedente, il lavoratore deve seguire una formazione adequata ai propri bisogni, tenuto conto della sua qualificazione e della sua esperienza. Se il posto è pericoloso a breve o a lungo termine, la formazione è obbligatoria;
	Vecchio Articolo 6 è invariato (diventato Articolo 7)
Articolo 7	Vecchio Articolo 7 diventato nuovo Articolo 10
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Le disposizioni adottate a norma del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva.	

Proposta iniziale della Commissione

Proposta modificata

Nuovo Articolo 8

L'istanza o le persone, all'interno dell' impresa o al di fuori di essa, incaricate di controllare il rispetto delle regole di prevenzione della salute e della sicurezza sono informate sulla destinazione di lavoratori temporanei a posti suscettibili di presentare rischi.

Nuovo Articolo 9

Disposizioni finali

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori temporanei.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992.

 Le disposizioni adottate a norma del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva.

Nuovo Articolo 11

Entro il termine di due anni dalla scadenza del periodo previsto all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di elaborare una relazione, da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo, sull'attuazione della presente direttiva.

Nuovo Articolo 12

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva tenendo conto degli articolo 10 e 11.

Vecchio Articolo 8 diventato Articolo 13.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ISSN 0254-150

COM(90) 533 def.

DOCUMENTI

IT **05**

N. di catalogo : CB-CO-90-551-IT-C
ISBN 92-77-65525-9

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo